

COMUNE DI CARPI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO A IMPIANTO DI MAGAZZINAGGIO E SUCCESSIVO AVVIO A SMALTIMENTO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI CATEGORIA 1 (GESTIONE SOA CAT. 1) PER IL QUINQUENNIO 2020 - 2024

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento a impianto di magazzinaggio e successivo avvio a smaltimento di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 (gestione SOA Cat. 1), per il quinquennio relativo agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, a operatore economico regolarmente autorizzato per la gestione dei SOA Cat. 1, ai sensi del Regolamento CE/1069/2009 e delle disposizioni sanitarie correlate.

Art. 2 - Descrizione e modalità di esecuzione del servizio

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle seguenti attività:

1. raccolta e trasporto all'impianto di magazzinaggio, con mezzi autorizzati ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 e disposizioni correlate, di animali morti rinvenuti su strade e aree pubbliche, da effettuarsi a chiamata delle autorità competenti (Amministrazione Comunale, Forze dell'Ordine, Servizi Sanitari, ecc.), con disponibilità dal lunedì al sabato, dalle ore 6:00 alle ore 17:00, specificando che trattasi prevalentemente di animali di piccola e media taglia, ma che non si escludono occasionali recuperi di animali di grossa taglia.
Per garantire la corretta esecuzione degli interventi di recupero in tutte le situazioni che dovessero verificarsi, l'operatore economico dovrà necessariamente disporre delle seguenti tipologie di mezzi: almeno un motocarro, almeno un autocarro e almeno uno scarrabile con gru, da utilizzare secondo necessità in relazione alle diverse taglie degli animali e ai differenti siti di rinvenimento;
2. gestione quotidiana, tecnica e amministrativa, in conformità al Regolamento CE 1069/2009 e disposizioni correlate, di almeno un impianto di magazzinaggio per SOA Cat. 1, da ubicarsi necessariamente sul territorio del Comune di Carpi nell'area "centro urbano", per la conservazione, prima dell'avvio a smaltimento, degli animali morti su strade e aree pubbliche, di quelli provenienti dalle strutture pubbliche di ricovero cani e gatti, nonché di quelli appartenenti ai cittadini residenti nel Comune di Carpi che intendono usufruire del servizio (a pagamento e alle medesime condizioni economiche applicate all'Amministrazione Comunale), specificando che trattasi prevalentemente di animali di piccola e media taglia, ma che non si escludono occasionali conferimenti di animali di grossa taglia.

La gestione dell'impianto comprende quanto sotto elencato:

- a. controllo delle temperature, manutenzione e pulizia periodica del freezer in cui sono conservati gli animali in attesa di essere trasportati ad un impianto di smaltimento autorizzato;
- b. gestione documentale (aggiornamento delle autorizzazioni, ove necessario, tenuta dei registri dei conferimenti, dei trasporti e dei documenti di trasporto);
- c. apertura al pubblico dell'impianto di magazzinaggio per n. 7 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30, e per n. 4 ore al sabato, indicativamente dalle 8:00 alle 12:00;
- d. formazione e aggiornamento periodico del personale addetto alla gestione dell'impianto;
- e. ogni altra attività non specificata nel presente elenco, ma comunque obbligatoria ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei SOA Cat. 1 e in materia di sicurezza dei lavoratori addetti;

3. smaltimento degli animali morti da effettuarsi in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE/1069/2009 e disposizioni correlate.

Art. 3 – Importo a base di gara e valore del contratto d'appalto

L'importo dell'appalto a base di gara viene stimato, per il quinquennio relativo agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, in complessivi **Euro 24.590,00** (ventiquattromilacinquecentonovanta/00), IVA esclusa, corrispondente a Euro 4.918,00 annui, IVA esclusa, per l'esecuzione dei servizi indicati all'Art. 2 - **Descrizione e modalità di esecuzione del servizio** e di seguito richiamati:

A) Recupero animali morti rinvenuti su strade e aree pubbliche (SOA Cat. 1)

Comprende le seguenti attività, da effettuarsi secondo le specifiche indicate all'Art. 2 - **Descrizione e modalità di esecuzione del servizio**:

- raccolta di animali morti rinvenuti sulle strade/aree pubbliche, per una quantità stimata di **circa 23 recuperi/anno**;
- trasporto degli animali suddetti al/ai punto/i di magazzinaggio;

B) Conservazione e smaltimento animali morti (SOA Cat. 1)

Comprende le seguenti attività, da effettuarsi secondo le specifiche indicate all'Art. 2 - **Descrizione e modalità di esecuzione del servizio**:

- gestione quotidiana, tecnica e amministrativa, dell'impianto/i di magazzinaggio/i, compreso servizio al pubblico;
- trasporto degli animali morti dal/dai punti di ritiro (impianto/impianti di magazzinaggio e/o punti di raccolta interni alle strutture di ricovero cani e gatti) verso l'impianto di smaltimento finale per un quantitativo stimato di 23 trasporti/anno;
- smaltimento delle spoglie degli animali morti, in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE/1069/2009 per un quantitativo stimato di **circa 166 animali/anno**, suddivisi nelle seguenti fasce di peso:

Fascia di peso dell'animale	Quantità stimata/anno (n. animali)
A. inferiore o uguale a 5 Kg	130
B. superiore a 5 Kg e fino a 10 Kg	10
C. superiore a 10 Kg e fino a 20 Kg	10
D. superiore a 20 Kg e fino a 30 Kg	7
E. superiore a 30 Kg e fino a 50 Kg	7
F. superiore a 50 Kg	2

Si precisa che le quantità indicate ai punti A) e B) sono state stimate con buona approssimazione sulla base dei dati statistici degli anni precedenti; tuttavia a causa di eventi assolutamente non prevedibili (es. moria animali inferiore alla media stimata), le quantità presunte potrebbero subire variazioni in diminuzione anche significative.

In considerazione di quanto sopra si precisa che le quantità previste per i servizi suddetti potranno subire una riduzione senza che l'operatore economico possa accampare pretese.

Art. 4 - Modalità di aggiudicazione

Il servizio oggetto d'appalto sarà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento inferiore a Euro 40.000,00 e con caratteristiche standardizzate.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di ogni onere, ad esclusione della sola IVA.

Non saranno ammesse offerte di importo uguale o superiore all'importo a base di gara.

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, purché idonea e conveniente per l'Amministrazione, ferma restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Verranno assoggettate a verifica le offerte anormalmente basse.

Art. 5 - Durata del contratto d'appalto

Il presente contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 14, ha validità fino al 31.12.2024 a decorrere dalla data di stipula dello stesso.

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, è tenuto a garantire l'esecuzione degli interventi oltre la scadenza, in regime di proroga, ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o più favorevoli per l'Amministrazione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente, comunque non superiore a quattro mesi.

Art. 6 - Adempimenti connessi alla sicurezza

L'Affidatario dovrà rispettare e far rispettare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, provvedendo all'adeguata informazione, formazione ed addestramento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

Non è prevista, da parte dell'Amministrazione, la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non si rilevano interferenze nell'esecuzione del servizio, conseguentemente non si rilevano costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.

Art. 7 - Responsabilità civile verso terzi e copertura assicurativa

L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Affidatario stesso quanto dell'Amministrazione, e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle attività contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi, o derivanti dall'utilizzo dei beni resi disponibili dall'Amministrazione per l'esecuzione delle attività affidate.

L'Affidatario dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa, a beneficio dell'Amministrazione e di terzi, valida per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le attività affidate.

In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, per qualsiasi danno l'Affidatario possa arrecare all'Amministrazione, ai dipendenti e collaboratori di quest'ultima, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Ai fini di cui sopra, la polizza suddetta, oltre all'estensione della garanzia alla responsabilità civile personale delle persone (operatori od altri) che prestano la loro opera in nome e per conto dell'Affidatario, dovrà prevedere, al minimo, i seguenti massimali di garanzia:

- non inferiori a Euro 2.500.000,00 per sinistro;
- non inferiori a Euro 1.500.000,00 per persona danneggiata (terzo o prestatore d'opera);

- non inferiori a Euro 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

Art. 8 – Garanzia definitiva

L’Affidatario, per la sottoscrizione del contratto d’appalto, deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di garanzia fideiussoria, con le modalità di cui all’articolo 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo ricorrano le specifiche casistiche previste dall’articolo 103 citato.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione. L’Amministrazione aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Per la definizione dell’importo della garanzia definitiva trova applicazione la disciplina dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, testo vigente.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.

Art. 9 - Penali

L’operatore economico affidatario, nell’esecuzione del servizio richiesto, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso.

Qualora l’operatore economico non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi in qualunque modo le disposizioni del presente capitolato, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente motivate, è tenuta al pagamento delle seguenti penalità:

- Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’avvio o nel compimento degli interventi richiesti dalle autorità competenti (Amministrazione Comunale, Forze dell’Ordine e Servizi Sanitari), o comunque previsti dal presente capitolato;
- Euro 200,00 per ogni contestazione inerente la qualità del servizio eseguito;
- Euro 150,00 per ogni altra violazione alle clausole del presente capitolato.

L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l’inadempienza; l’operatore economico affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica.

Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’Affidatario, l’Amministrazione provvederà al recupero delle penalità mediante decurtazione di pari importo sui corrispettivi in pagamento; in tal caso, inoltre, il ripristino degli interventi oggetto di contestazione, ove necessario, sarà eseguito da parte dell’Affidatario senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.

Art. 10 – Fatturazione, pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

Le fatture, in formato elettronico, relative agli interventi svolti dovranno essere emesse con cadenza mensile e il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura e attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2012.

Per ogni fattura dovrà essere prodotta la documentazione di accompagnamento prevista dalla vigente normativa (es. documenti di trasporto, ecc.).

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di cui sopra per la liquidazione della/e fattura/e contestata/e.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l’ammontare; ci si riserva inoltre di applicare le eventuali sanzioni di cui all’art. 9, trattenendone il relativo importo dai pagamenti.

I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato "Split payment" di cui alla L. 190/2014. In caso di accertata inadempienza contributiva dell'Affidatario, l'Amministrazione applicherà quanto stabilito dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Affidatario:

- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge;
- si impegna in caso di affidamento, in relazione all'art. 3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo;
- è consapevole che l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere verrà risolto automaticamente, qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o di Poste Italiane spa.

Per ogni anno d'esecuzione del servizio dovrà essere prodotto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un consuntivo delle attività svolte secondo le specifiche indicate agli artt. 2 e 3 del presente Capitolato.

Art. 11 - Stipula del contratto

Il contratto sarà perfezionato con l'operatore economico affidatario, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante scambio di corrispondenza commerciale.

Art. 12 - Estensione o riduzione del contratto

Per quanto riguarda le eventuali estensioni o riduzioni delle prestazioni affidate, si applica quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 - Cessione e Subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale delle attività oggetto d'appalto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale. La cessione comporterà l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto all'Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

Per il subappalto si applica quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

In tutti i casi di inadempienza, da parte dell'Affidatario, alle obbligazioni contrattuali contenute nel presente Capitolato, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a. apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Affidatario o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio;
- b. cessione totale o parziale del contratto d'appalto;
- c. sospensione, abbandono o reiterata non effettuazione, da parte dell'Affidatario, del servizio affidato;
- d. violazione ripetuta delle norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
- e. violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- f. comportamento dei dipendenti ripetutamente non corretto e/o non consono all'ambiente nel quale sono tenuti a svolgere le attività affidate;
- g. gravi danni provocati al patrimonio dell'Amministrazione;

- h. mancanza della copertura assicurativa prevista all'art. 7;
- i. ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare le attività a terzi, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva per il risarcimento di penali, maggiori spese o danni.

In particolare, in caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione potrà affidare le attività oggetto d'appalto ad altro operatore economico, scorrendo la graduatoria formata in sede di gara o, in mancanza, tramite espletamento di nuova procedura di affidamento, con eventuale interdizione dell'operatore economico in dolo alla partecipazione a nuove gare indette dell'Amministrazione, secondo motivata valutazione da effettuarsi in occasione della gara successiva.

La risoluzione del contratto sarà comunicata ad ANAC e verrà valutata dall'Amministrazione in termini di grave illecito professionale.

All'Affidatario sarà corrisposto il compenso contrattualmente previsto per le attività regolarmente eseguite sino al giorno della disposta risoluzione, detratto l'importo maturato delle eventuali penalità e danni.

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, con applicazione di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 15 - Contenzioso

Per ogni controversia, che dovesse insorgere tra le parti contraenti nell'interpretazione e/o nell'esecuzione degli adempimenti previsti dal presente contratto, è competente il Foro di Modena. In ogni caso è escluso il giudizio arbitrale.

Art. 16 - Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, l'operatore economico affidatario dovrà eleggere domicilio legale in provincia di Modena.

Art. 17 - Norme transitorie e rinvio

Per quanto non previsto e specificato nel presente Capitolato e nella lettera d'invito si rinvia alle norme, ai regolamenti e alle Linee Guida vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e relative Linee Guida ANAC.